

Associazione Giovanna d'Arco ONLUS

Viale Regina Margherita 227 – tel. 06 95557496 – 327 3807440

www.giovannadarco.eu – segreteria@giovannadarco.eu



**Pedofilia:
legislazione, casistica e questioni
giurisprudenziali.**


PEDOFILIA E SOCIETÀ

Roma, 08 novembre 2010

Scuola del Sociale


Pedofilia

- La **""pedofilia""** è l'attrazione sessuale verso bambini in età pubere o pre-pubere



Chi sono i pedofili

- pedofili sono quelle persone, aventi più di 16 anni, per le quali i bambini o le bambine costituiscono l'oggetto sessuale "preferenziale", o unico.




I minori che scompaiono sono vittime di:

- * Pedofilia
- * Traffico di organi
- * Satanismo





Circolarità del fenomeno

- una rilevante percentuale dei condannati per pedofilia ha a sua volta subito abusi durante l'infanzia
- Interrompere la circolarità è un modo efficace per prevenire il fenomeno



Il fenomeno si diffonde sempre
di più anche su Internet



- Nel 2002 nel mondo si potevano stimare circa 150 milioni di bambine e 73 milioni di bambini minorenni costretti in diverse forme di abuso nell'ambito sessuale.
- (Rapporto OMS - Global Estimates of Health Consequences due to Violence Against Children (Ginevra, Organizzazione Mondiale della Sanità, 2006)

- Il rapporto ONU, presentato all'Assemblea generale il 21 luglio 2009, focalizza l'attenzione sulla **situazione nel web**: su scala mondiale il numero di siti on-line di natura pedo-pornografica cresce a ritmi vertiginosi, ad esempio se nel 2001 erano 261.653, nel **2004 se ne recensivano ben 480.000.**

In Italia

- Alcuni dati statistici

Casi gestiti per macroaree geografiche

1 gennaio – 30 giugno 2010

Valori percentuali

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114 – 2010

Macroarea geografica	%
Nord	44,0
Centro	20,6
Sud	26,0
Isole	9,5
Totale	100,0

Classe di età del minore

1 gennaio – 30 giugno 2010

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114 - 2010

Classe di età	%
0-10 anni	61,7
11-14 anni	20,5
15-18 anni	17,7
Totale	100,0

Nazionalità del minore

1 gennaio – 30 giugno 2010

Fonte: Elaborazione Telefono Azzurro su dati 114 - 2010

Nazionalità	%
Italiana	82,7
Straniera	17,3
Totale	100,0

Luogo in cui si verifica la situazione riferita

1 gennaio – 30 giugno 2010

Fonte: Elaborazione telefono Azzurro su dati 114 - 2010

Luogo	%
Casa propria	70,6
Strada	14,5
Scuola	9,1
Casa di parenti o amici	4,2
Giardini/Parco	1,8
Altro	6,2

Reati di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini:

- Associazioni giovanili
- Centri religiosi
- Famiglia
- Scuole d'infanzia

Tipologia presunto responsabile della situazione di emergenza

1 gennaio – 30 giugno 2010

Fonte: Elaborazione telefono Azzurro su dati 114 - 2010

Presunto responsabile	%
Madre	51,9
Padre	36,1
Fratello/sorella	1,8
Nonni	2,8
Altro parente	1,3
Convivente madre/padre	2,0
Nuovo coniuge madre/padre	0,3
Genitori affidatari	0,3
Altro bambino	2,6
Amico/conoscente	1,5
Vicino di casa	1,5
Insegnante/educatore	4,1
Categoria professionale	0,3
Estraneo	3,1
Prete/sacerdote	0,3

LA PEDOFILIA E LE DONNE

Sebbene gran parte dei pedofili sia di sesso maschile, una percentuale minore è rappresentata da adulti di sesso femminile.

Gli abusi su minori commessi da donne tendono ad essere sottostimati rispetto a quelli commessi da uomini: uno dei possibili motivi è il fatto che questi avvengono spesso in circostanze in cui la donna è la persona che si prende cura del bambino, per esempio durante il bagno o mentre il bambino viene vestito o svestito; un altro motivo è che il fatto potrebbe non venire percepito come molestia se il minore è un adolescente, il quale potrebbe invece interpretare il fatto come un fortunato rito di iniziazione.

Le donne pedofile non hanno una età ben precisa, ma solitamente tendono ad essere giovani di 22-23 anni, possibilmente con disturbi psichiatrici, in particolare depressione e abuso di stupefacenti; frequentemente hanno disordini della personalità (antisociale, borderline, narcisistico, dipendente).

Quando una donna è coinvolta in atti sessualmente impropri verso minori si verifica un aumento del rischio che sia implicato anche un pedofilo uomo.

Studi condotti nel Regno Unito e negli USA suggeriscono che un range tra il 5% e il 20% degli abusi sono commessi da donne.

Quale cultura promuove la pedofilia?

1. Al centro del problema c'è quella "cultura del sesso" che, specialmente a partire dal cosiddetto '68, ha promosso una vera e propria rivoluzione tesa ad "abolire i tabù".
2. La diffusione della pornografia, che in qualche modo rappresenta la bandiera di questa rivoluzione, è sotto gli occhi di tutti.
3. In radice la rivoluzione sessuale di quegli anni si poneva l'obiettivo di attaccare ogni tipo di autorità, a partire da quella di Dio e questo purtroppo ha lasciato un segno anche all'interno della Chiesa.

4. RELATIVISMO

5. EMERGENZA EDUCATIVA

Legge 66/1996

- In Italia l'abuso sessuale causato da un pedofilo è disciplinato secondo la L. 66 del 15 febbraio 1996, *Norme contro la violenza sessuale*, che ha introdotto i seguenti articoli del codice penale (con le successive modifiche della L. 6 febbraio 2006):
- art. 609 ter: Circostanze aggravanti della violenza sessuale
- art. 609 quater: Atti sessuali con minorenni
- art. 609 quinquies: Corruzione di minorenni
- art. 609 sexies: Ignoranza dell'età della persona offesa
- art. 609 septies: Querela di parte
- art. 609 decies: Comunicazione al tribunale per i minorenni

LEGGE 269/98

- Successivamente è stata emanata la L. 269/1998, che introduce *"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*. Sono stati pertanto creati gli articoli 600 bis e seguenti del codice penale:
 - art. 600 bis: Prostituzione minorile
 - art. 600 ter: Pornografia minorile
 - art. 600 quater: Detenzione di materiale pornografico (minorile)
 - art. 600 quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

LEGGE 38/06

La L. 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla L. n. 38 del 2 marzo 2006 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*" (che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea).

Mancanza di utilizzo del termine “Pedofilia” nei testi di legge

I processi di rimozione e negazione di tale argomento potrebbero motivare la mancanza di una cultura sulla pedofilia

Indipendenza tra gli Stati

Il principio che informa la legislazione è l'indipendenza degli Stati Sovrani, che emanano leggi nel loro ordinamento giuridico. Uno stesso reato potrebbe in uno Stato appartenere alla sfera del diritto penale e in un altro essere punito con sanzioni amministrative.

Diritto canonico

- Il diritto canonico si interessa dei peccati. Per lo più i reati sono anche peccati, e nel caso della pedofilia peccati gravissimi, ma si tratta di cose concettualmente diverse.
- la pedofilia è considerata uno dei crimini più infamanti contro i sacramenti e contro la morale ed è regolata dalla De Delictis Gravioribus, che ha sostituito nel 2001 la Crimen Sollicitationis
- è prevista la pena massima possibile, cioè la riduzione allo stato laicale (§61).
- Nella diocesi interessata decide un tribunale *ad hoc* presieduto dal vescovo e composto di soli sacerdoti esperti di diritto canonico. Le sedute sono a porte chiuse e gli atti del processo secretati, data la natura infamante delle accuse. L'eventuale verdetto di condanna, però, è ampiamente diffuso per consentire l'implementazione delle pene (sospensione a divinis, scomunica, ecc.). Il secondo grado *di appello* è presso la Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma.

Nell'ottica ecclesiastica, quando il diritto canonico confligge col diritto civile, prevale il diritto canonico. Che, per i *delicta graviora*, come la pedofilia, prevede l'ammonizione, il trasferimento, l'isolamento, la penitenza e la preghiera, la sospensione *a divinis*, fino alla riduzione allo stato laicale. Non esiste un obbligo formale di denuncia da parte dell'autorità ecclesiastica, perché un vescovo non è un pubblico ufficiale. Il vescovo che tace non commette reato, a differenza ad esempio di un preside che tacesse.

Il 12 aprile 2010, il Vaticano pubblica una nota esplicativa della *De delictis gravioribus* del 2001, nella quale si chiarisce il rapporto con le leggi civili in materia di pedofilia. Dove le leggi lo prevedano, i vescovi sono obbligati a denunciare i fatti di pedofilia alle autorità preposte; se un ecclesiastico è stato riconosciuto colpevole da un tribunale civile, vi sono gli estremi per un decreto papale di riduzione allo stato laicale, senza processo canonico e senza possibilità di revoca. In questo modo, si realizza un primo riconoscimento in materia delle leggi e dei tribunali non ecclesiastici. È il primo documento che afferma il principio della collaborazione con le autorità giudiziarie. Viene poi superato il segreto pontificio, almeno in parte quando le leggi obbligano gli ecclesiastici, in qualità di cittadini, alla denuncia dei casi di pedofilia.

Nulla è indicato in merito agli ecclesiastici, che di propria iniziativa, esercitando la libertà di coscienza, anche negli Stati in cui non sia obbligatorio denunciare fatti di pedofilia, denuncino altri ecclesiastici, o presenzino contro di loro come testimoni nei tribunali civili. non vi sono accenni alla questione del trasferimento di diocesi o parrocchia per i pedofili: nessuna sanzione è prevista per i vescovi che si limitino a trasferire in altra diocesi i sospetti pedofili, né vige un obbligo di comunicazione "orizzontale" fra la diocesi di origine e quella di destinazione.

Il vescovo può limitare preventivamente la libertà di azione dei prelati sospettati di pedofilia, in particolare le loro attività con i bambini. L'enciclica *De delictis gravioribus*, datata 18 maggio 2001 e rivolta a tutti i vescovi del pianeta, vieta gli ecclesiastici di testimoniare in tribunali civili, pena la loro scomunica. Il documento afferma che «nei Tribunali costituiti presso gli ordinari o i membri delle gerarchie cattoliche solamente i sacerdoti possono validamente svolgere le funzioni di giudice, promotore di giustizia, notaio e difensore» ribadendo che «le cause di questo tipo sono soggette al segreto pontificio » e che si sarebbero dovuti attendere 10 anni, da quando le vittime avessero compiuto la maggiore età, per rivelare le accuse (ottenendo in questo modo la prescrizione dei reati, a quel punto non più perseguibili). Secondo il testo della *Crimen sollicitationis*, il segreto è *perpetuo* e si estende anche dopo il termine del processo e la sentenza definitiva del tribunale canonico, e dunque non è un mero segreto processuale.

La *Crimen sollicitationis* obbliga, a pena di scomunica , il colpevole, chi ha subito le molestie, o chiunque abbia notizie certi su episodi di abuso sessuale a denunciarli al Tribunale Canonico o al sacerdote, comunque *ad autorità ecclesiastiche*, non civili. La *Crimen sollicitationis* del 1962 è stata superata dalla riforma del Codice di Diritto Canonico del 1983 .

Come, quando e perché la cultura favorevole alla pedofilia è penetrata nella Chiesa?

- L'indicazione la può fornire proprio la **lettera che Benedetto XVI ha scritto ai cattolici d'Irlanda** dove, oltre ad affrontare il problema di casi di pedofilia nel clero irlandese, il Santo Padre ricerca anche le radici del fenomeno.

Sicuramente c'è un richiamo a quel periodo degli anni '60/'70 del secolo scorso in cui la cosiddetta "apertura al mondo" ha condotto la Chiesa ad un indebolimento della fede e ad una progressiva secolarizzazione.

La determinazione del Santo Padre a voler fare chiarezza indica una via di trasparenza che non solo è valida per la Chiesa, ma lo dovrebbe essere per tutti i settori della società che hanno avuto o hanno a che fare con questo triste fenomeno.

Comunicato apparso su APCOM il 01 ottobre 2010

- La Conferenza episcopale italiana non intende ostacolare i processi civili a carico dei preti pedofili, secondo mons. Mariano Crociata, segretario generale della Cei. La questione della pedofilia, ha spiegato il vescovo nella conferenza stampa conclusiva del Consiglio permanente Cei, richiede "rigore", e ciò significa "l'attenzione alle vittime", "il discernimento vocazionale per coloro che si preparano a ricevere l'ordinazione", "l'accertamento tempestivo della responsabilità eventuale di chi è impegnato nella vita pastorale e assume comportamenti anche solo ambigui, l'allontanamento cautelativo dagli incarichi e il conseguente avvio del procedimento canonico e l'accompagnamento, il favore, o la non opposizione di ostacoli ai procedimenti civili". "In questo momento la situazione italiana non sembra esigere iniziative particolari come quelle adottate da altre conferenze episcopali", ha detto Crociata rispondendo ad una domanda dei giornalisti su eventuali commissioni 'ad hoc', numeri verdi o altre iniziative anti-pedofilia.

Benedetto XVI

- 19 luglio 2008, Giornata Mondiale della Gioventù, Sydney: *«Le vittime devono ricevere compassione e cura e i responsabili di questi mali devono essere portati davanti alla giustizia. »*. Oltre a questa nuova dichiarazione, ribadisce l'invito a: *«riconoscere la vergogna che tutti abbiamo sentito a seguito degli abusi sessuali sui minori da parte di alcuni sacerdoti o religiosi di questa nazione. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore e la sofferenza che le vittime hanno sopportato e assicuro che, come i loro pastori, anche io condivido la loro sofferenza»*.

Problemi Aperti

- Comparazione tra legislazioni a livello comunitario e internazionale
- Studio a fini preventivi della Personalità del Pedofilo
- Analisi del fenomeno della nascita del "Partito della Pedofilia" in Olanda

Tutti abbiamo l'obbligo morale di:

- Denunciare i casi sospetti
- Collaborare con le autorità competenti
- Non dimenticare

Facciamo gruppo

- Confrontiamo le nostre idee
- Facciamo proposte di legge
- Chiediamo di armonizzare le legislazioni

